



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 5 del 17 Luglio 2023 – Codice sulle Forze dell’Ordine

*Legge ordinaria n. 5 del 17 Luglio 2023 –
Codice sulle Forze dell’Ordine*

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I – Forze dell’Ordine

Art. 1

Le forze dell’ordine operano per mantenere l’ordine pubblico, garantire il corso della giustizia e assicurare la sicurezza della Repubblica.

Art. 2

Le forze dell’ordine sono costituite esclusivamente dai corpi previsti da questa legge.

Titolo II – Polizia di Stato

Art. 3

Il corpo della Polizia di Stato è incaricato della vigilanza dei territori della Repubblica, in cui opera per garantire la tranquillità e il rispetto delle leggi.

Art. 4

La Polizia di Stato può avviare indagini su chiunque sospetti abbia commesso un crimine, si sia presentato sotto nome falso o comunque rappresenti un pericolo per la comunità.

Le evidenze autentiche raccolte durante le indagini sono sempre ammissibili a processo

Art. 5

Il corpo della Polizia di Stato è composto dai poliziotti, che sono assunti a tempo indeterminato e fanno parte del corpo fino al licenziamento.

Art. 6

Il Dirigente della Polizia di Stato è responsabile per l’operato complessivo del corpo della Polizia di Stato, e ne gestisce le operazioni ordinarie.

È nominato fra i poliziotti in servizio dal Ministro degli Interni, e da questo sostituito per decisione motivata. Il Dirigente della Polizia di Stato non può essere in alcun caso lo stesso Ministro degli Interni.

Sezione I – Procedure d’assunzione

Art. 7

Le procedure di assunzione sono avviate per decisione del Dirigente della Polizia di Stato.

Art. 8

I membri delle forze dell'ordine possono essere assunti per chiamata diretta o per concorso, purché siano rispettati i requisiti di assunzione.

Art. 9

L'assunzione per chiamata diretta avviene per decisione personale del Dirigente. L'assunzione per concorso avviene a seguito della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e l'esame di tutti i candidati in possesso dei requisiti di assunzione.

Art. 10

Non possono essere assunti nuovi poliziotti se i membri del corpo sono più di un quinto dei residenti nei territori della Repubblica.

Sezione II – Requisiti di assunzione

Art. 11

Per essere assunti nelle forze dell'ordine è necessario:

- (a) essere cittadini della Repubblica di Lumenaria da almeno sei mesi continuativi;
- (b) non aver subito una condanna penale passata in giudicato negli ultimi quattro mesi;
- (c) non essere cittadini di nessun'altra micronazione leonense;
- (d) avere le competenze tecniche minime per svolgere il lavoro in modo efficace;
- (e) avere delle conoscenze adeguate del diritto lumenarense.

Art. 12

I requisiti di assunzione sono accertati, quando possibile, da evidenze documentali ufficiali o, in loro assenza, con indagine del Direttore.

Sezione III – Cause di licenziamento

Art. 13

Un poliziotto è considerato licenziato dal corpo della Polizia di Stato quando:

- (a) non ha più la cittadinanza;
- (b) ha rassegnato le dimissioni;
- (c) è stato condannato per un crimine;
- (d) è dichiarato decaduto dai pubblici uffici.

Art. 14

Può essere poi licenziato, su decisione del Ministro degli Interni, quando:

- (a) è stato condannato per un reato comune contro lo Stato o contro la comunità;
- (b) si è assentato senza giustificazione dal proprio lavoro per oltre un mese;
- (c) si è assentato, anche con giustificazione, dal proprio lavoro per oltre due mesi;
- (d) ha tenuto gravi comportamenti in contrasto con le regole del corpo di Polizia di Stato o le leggi della Repubblica.

Sezione IV – Sospensione

Art. 15

Un agente può essere sospeso dal suo incarico, su decisione del Dirigente della Polizia di Stato, quando:

- (a) è stato condannato per un reato;

(b) è soggetto a indagini interne da parte del corpo della Polizia di Stato;

(c) è ufficialmente indagato per un reato;

(d) ha acquisito la cittadinanza di un'altra micronazione;

(e) ha tenuto comportamenti in contrasto con le regole del corpo di Polizia di Stato o le leggi della Repubblica.

Art. 16

Il poliziotto sospeso non ha diritto ai poteri e ai benefici propri dell'incarico.

Sezione V – Autonomia decisionale e immunità penale

Art. 17

Il corpo di Polizia di Stato ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ordinarie.

Art. 18

Il Dirigente della Polizia di Stato può assumere, con responsabilità propria, decisioni straordinarie per compiere gli scopi della Polizia di Stato.

Art. 19

Il poliziotto che agisca in buona fede per compiere il proprio dovere, nel rispetto dei valori democratici della Repubblica, non può essere sanzionato.

Sezione VI – Poteri sulle piazze pubbliche

Art. 20

La Polizia di Stato ha il controllo esclusivo delle piazze pubbliche della Repubblica di Lumenaria.

Art. 21

I poteri di amministrazione delle piazze pubbliche sono concessi o revocati per decisione del Dirigente della Polizia di Stato.

Art. 22

Il regolamento delle piazze pubbliche è stabilito dal corpo della Polizia di Stato, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 23

Nei limiti del proprio mandato il corpo della Polizia di Stato può prendere qualsiasi azione di amministrazione del gruppo, compresa l'espulsione di individui e la limitazione di ciò che questi possono fare.

Disposizione finale

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge è esplicitamente abrogata la Legge n. 12/21 e contestualmente anche il Capo VIII della Legge n. 14/21.